

Peus



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** COPIA ***

numero 240 del 29-12-2009

Prot. n.

13779

del

29 DIC. 2009

OGGETTO:

DISPOSIZIONI DIRETTE AL CONTENIMENTO E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

In data 29-12-2009 alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MIRABELLA GESUALDO	SINDACO	Presente
2	CARNEVALE FEDERICO	VICE SINDACO	Presente
3	BRANCALEONE MARIO PASQUALE	ASSESSORE	Assente
4	CONTESTABILE FRANCO	ASSESSORE	Presente
5	PERSICHINO FRANCO	ASSESSORE	Presente
6	PECCHIA BIAGIO	ASSESSORE	Assente
7	DI TROCCHIO MENENIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale IACUELE DOTT.SSA CINZIA

Constatato il numero legale degli intervenuti MIRABELLA GESUALDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge n. 224 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
 - che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al pericolo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione circa il corretto utilizzo della relative utenze;
 - che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazione strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
 - che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
 - che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. leg.vo 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale (D Leg.vo 82/2005);

RILEVATO:

- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:
 - a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in ragione agli stessi di diritti in favore di terzi;
 - b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

VERIFICATO:

